

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 199/CGF

(2008/2009)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 71/CGF – RIUNIONE DEL 27 NOVEMBRE 2008

#### Collegio composto dai Signori:

Avv. Carlo Porceddu – Presidente, Dr. Francesco Cerini, Avv. Lorenzo Attolico - Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario

- 1) RECLAMO DELL'ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE MICOLUCCI VITTORIO SEGUITO GARA PISA/ASCOLI DELL'8.11.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 124 dell'11.11.2008)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Pisa/Ascoli, disputato in data 8.11.2008 e valevole per il Campionato di Serie "B", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Vittorio Micolucci la squalifica per 3 giornate effettive di gara per aver colpito un avversario riverso al suolo con un calcio alla schiena.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Ascoli Calcio 1898 S.p.A., la quale lamenta la non volontarietà del gesto del signor Micolucci, che avrebbe, in verità, soltanto reagito alla condotta di gioco scorretta posta in essere da un giocatore del Pisa. In particolare, la società sostiene che il predetto calciatore avversario, lasciandosi cadere a terra, nell'intento di procurarsi un calcio di rigore, è finito intenzionalmente con il proprio corpo sui piedi del signor Micolucci, il quale, al solo fine di divincolarsi, ha sferrato un calcio di leggerissima forza, senza alcuna volontà di produrre alcun danno fisico.

Pertanto, la società ha richiesto la riduzione della squalifica anche con commutazione della terza giornata di squalifica in ammenda.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 27.11.2008, è presente il calciatore signor Micolucci ed il Vice Presidente con delega della ricorrente signor Antonelli, i quali si riportano alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che il comportamento tenuto dal calciatore Vittorio Micolucci, per come refertato, evidentemente intenzionale, integra, senza alcun dubbio, gli estremi della condotta violenta di cui all'art. 19, comma 4 C.G.S. lett. b), il quale prevede quale minimo edittale (già comminato da Giudice Sportivo) la squalifica di 3 giornate di gara.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'Ascoli Calcio 1898 S.p.A. di Ascoli Piceno e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

**2) RECLAMO DELL’A.C. MANTOVA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE CORONA GIORGIO SEGUITO GARA MANTOVA/PISA DEL 14.11.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 128 del 18.11.2008)

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Mantova/Pisa, disputato in data 14.11.2008 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Giorgio Corona la squalifica per 3 giornate effettive di gara per aver colpito volontariamente con uno schiaffo al viso un avversario.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la A.C. Mantova S.r.l., la quale lamenta la non volontarietà del gesto del signor Corona e chiede la riduzione della sanzione comminata o la sua commutazione in ammonizione o ammenda.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 27.11.2008, nessuno è comparso per la A.C. Mantova S.r.l.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che il comportamento tenuto dal calciatore Giorgio Corona, per come refertato, evidentemente intenzionale, integra, senza alcun dubbio, gli estremi della condotta violenta di cui all’art. 19, comma 4 C.G.S. lett. b), il quale prevede quale minimo edittale (già comminato da Giudice Sportivo) la squalifica di 3 giornate di gara.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Mantova S.r.l. di Mantova e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

**3) RECLAMO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA/LAZIO DEL 16.11.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 127 del 18.11.2008)

Con rituale ricorso il 21.11.2008 la S.S. Lazio ha proposto gravame avverso la sanzione della ammenda di €15.000,00 inflittale a seguito della gara Roma/Lazio del 16.11.2008 con delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, pubblicata sul Com. Uff. n. 127 del 18.11.2008.

Con i motivi scritti ha eccepito la contraddittorietà del provvedimento sanzionatorio rispetto alla motivazione esplicitata e l’iniquità del suo contenuto.

Ha, in sostanza, rilevato che avendo il Giudice Sportivo ravvisato la sussistenza di tre delle cinque circostanze di cui all’art. 13 n. 1 C.G.S., concernenti l’introduzione e l’uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, ne sarebbe, pertanto, dovuta conseguire l’applicazione della esimente con esclusione di ogni responsabilità disciplinare.

Si è, infine, doluta della disparità di trattamento tra la sanzione inflitta alla società Roma, ospitante, rispetto a quella comminata in rapporto alle violazioni rispettivamente contestate.

Ha, pertanto, concluso, in via principale, per l’accoglimento del proposto ricorso, ed in subordine, previo riconoscimento dell’attenuante quale società ospitata, per la riduzione della sanzione.

Alla seduta del 27.11.2008 è comparso, davanti alla C.G.F. – 1<sup>a</sup> Sezione Giudicante – il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Ciò premesso osserva la C.G.F. che la motivazione addotta dal Giudice Sportivo, dalla quale non intende discostarsi, appare corretta nella sua motivazione e congrua rispetto alla sanzione irrogata alla ricorrente.

Infatti, il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistenti, per entrambe le società, le circostanze di cui all’art. 13 n. 1 lett. b) ed e) C.G.S., con efficacia attenuante ex art. 14 n. 5 C.G.S., rilevando, nei confronti della ricorrente, anche la circostanza di cui all’art. 13 n. 1, lett. a) C.G.S., con efficacia

esimente limitatamente ai comportamenti di cui all'art. 12, n. 3, C.G.S., mentre ha inflitto la sanzione dell'ammenda per la violenta colluttazione verificatasi nell'intervallo della gara tra le opposte tifoserie, peraltro sedata dal pronto intervento delle Forze dell'ordine, fortunatamente senza conseguenze lesive per alcuno.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

IL PRESIDENTE

Carlo Porceddu

-----

**Publicato in Roma il 22 Maggio 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete